

**Disposizioni attuative del Piano Assicurativo Regionale sperimentale in favore delle imprese agricole, a tutela dei danni derivanti da epizootie e fitopatie.**

**D.G.R. n.7420 del13/06/2008.**

**1. FINALITA'**

Il presente provvedimento in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale, ha l'obiettivo di promuovere, prioritariamente, interventi di difesa e prevenzione delle produzioni agricole e/o zootecniche per far fronte ai danni causati dalla diffusione di epizootie e fitopatie, mediante la concessione di contributi per il pagamento del premio assicurativo, integrativo a quanto previsto dal piano assicurativo annuale nazionale.

Gli interventi hanno come obiettivo quello di concorrere al sostegno del reddito delle imprese agricole e/o zootecniche a difesa della possibile insorgenza di epizootie o fitopatie soggette a provvedimenti di lotta obbligatoria che determinino l'abbattimento di bestiame o l'estirpazione di piante con divieto di ogni attività commerciale.

L'attuazione di detto piano *assicurativo-integrativo*, di carattere sperimentale, è inoltre finalizzato a far crescere, nelle imprese agricole, una cultura assicurativa che sia in grado di limitare i rischi dell'attività imprenditoriale attraverso la tutela del patrimonio e del reddito, ed una puntuale valutazione di costi e benefici.

Con il presente programma si prevede di erogare un contributo regionale alle imprese agricole ad integrazione delle provvidenze statali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei limiti previsti dagli orientamenti comunitari in materia.

la Regione, pertanto, definisce misure idonee a tutelare gli agricoltori nei confronti di danni arrecati alla produzione zootecnica e/o vegetale, nel rispetto dei seguenti obiettivi:

- a) Incentivare la sperimentazione e la realizzazione di nuove forme di difesa passiva, sia in conseguenza di calamità naturali, che in presenza di gravi epizootie e fitopatie;
- b) Compensare, ove fosse necessario, l'integrazione delle provvidenze statali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa Statale e Comunitaria

**2. TIPOLOGIA DEGLI AIUTI REGIONALI CONCEDIBILI**

Copertura assicurativa sperimentale regionale dei rischi agricoli ad integrazione del contributo dello Stato nel rispetto delle stesse modalità e criteri previste nel programma assicurativo annuale di livello nazionale.

## **Garanzie e rischi assicurabili con il contributo integrativo della Regione Lombardia:**

- **Garanzie per le epizoozie**

1. Mancato reddito per:
  - a. Fermo dell'allevamento per insorgenza di focolaio, nel caso l'allevamento subisca l'abbattimento forzoso di tutti i capi presenti.
  - b. Fermo d'allevamento per ubicazione del medesimo in zona perifocale nel caso l'allevamento sia sottoposto a divieto di movimentazione dei capi.
2. Smaltimento delle carcasse: l'assicurazione interviene nell'abbattimento dei costi di smaltimento.

Sono assicurabili i seguenti rischi, distinti per tipologia di allevamento

- a) epizoozie
  - a.1) malattie bovini e bufalini:
    - Afta epizootica;
    - Brucellosi;
    - Pleuropolmonite,
    - Tubercolosi;
    - Leucosi enzootica;
    - Blue tongue;
  - a.2) malattie suini:
    - Vescicolare suina;
    - Peste suina classica;
    - Peste suina africana;
    - Afta epizootica;
  - a.3) malattie ovicaprini:
    - Blue tongue;
    - Afta epizootica;
    - Brucellosi;
  - a.4) malattia avicoli:
    - Influenza aviaria;
  - a.5) settore apistico:
    - Varroa;
    - Peste americana;
    - Peste europea;
    - Nosemiasi;

- **Garanzie per le fitopatie**

- a. Estirpo obbligatorio: l'assicurazione interviene indennizzando il valore della pianta estirpata in relazione alla tipologia della stessa (età, specie, varietà ecc. ) nonché dell'intero impianto (estensione, età, specie, varietà), i cui dettagli sono definiti nell'ambito delle condizioni generali di polizza delle singole compagnie.
- b. Mancato reddito: i dettagli sono definiti nell'ambito delle condizioni generali di polizza delle singole compagnie

Sono assicurabili i seguenti rischi:

- Flavescenza dorata;
- Sharka;
- Erwinia amylovora;

### **3. BENEFICIARI**

Le imprese agricole, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al registro delle imprese, sezione speciale imprenditori agricoli e sezione coltivatori diretti che si assicurano per tramite i consorzi di difesa od altri organismi ad essi equiparati, per la difesa del reddito delle proprie aziende dal manifestarsi di epizoozie e/o fitopatie.

### **4. APPLICAZIONE DELL'INTERVENTO**

L'intervento si applica su tutto il territorio della Regione Lombardia per la copertura di rischi agricoli richiamati per tipologia al punto 2) e per i quali siano state stipulate polizze agevolate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche.

Come integrazione possono aderire all'aiuto le imprese agricole che:

- sono in regola con l'anagrafe zootecnica ed hanno dichiarato il numero dei capi presenti in allevamento;
- .....
- sono in regola con tutte le norme igienico sanitarie per la salvaguardia dell'allevamento;
- hanno dato esecuzione alle misure di lotta obbligatoria prevista nell'ordine di estirpazione e/o distruzione nelle particelle site nella Regione Lombardia;
- si impegnano a versare la quota contributiva ..... ad un consorzio di difesa, o altri organismi ad essi equiparati, nella misura stabilita annualmente dall'assemblea generale dei soci.

## **5. ENTITA' DEGLI AIUTI**

### **5.1 EPIZOOZIE**

#### **5.1.1 Garanzie per mancato reddito**

Contributo integrativo a copertura della differenza tra il costo effettivo della polizza ed il contributo concesso dal piano assicurativo nazionale annuale e fino al limite del 50% del premio (ai sensi dell'art. 12 del Reg. CE n. 1857/2006).

#### **5.1.2 Garanzie a sostegno dei costi per smaltimento delle carcasse**

Contributo integrativo a copertura della differenza tra il costo effettivo della polizza ed il contributo concesso dal piano assicurativo nazionale annuale, estendibile fino al 100% del premio assicurativo effettivamente versato a copertura dei soli costi di smaltimento delle carcasse (ai sensi dell'art. 16 del Reg. CE n. 1857/2006).

### **5.2 FITOPATIE**

### 5.2.1 Garanzie per estirpo obbligatorio e mancato reddito

Contributo integrativo a copertura della differenza tra il costo effettivo della polizza ed il contributo concesso dal piano assicurativo nazionale annuale e fino al limite del 50% del premio (ai sensi dell'art. 12 del Reg. CE n. 1857/2006).

In ogni caso il contributo integrativo regionale, sommato all'aiuto statale, non può essere superiore alle percentuali contributive previste dalla norma statale e comunitaria.

L'importo pagato dalla Regione agli aventi diritto, tramite i consorzi di difesa e organismi equiparati, deve essere usato solo per la compensazione dei premi assicurativi e deve risultare dalle scritture contabili.

## **6. STRUMENTI E PROCEDURE D'ATTUAZIONE**

### **6.1 Domande di contributo e termini di presentazione**

Per poter accedere ai benefici previsti dal presente aiuto i Consorzi di difesa e organismi equiparati devono presentare domanda di erogazione del contributo.

Le domande devono pervenire alla Regione Lombardia, Direzione generale Agricoltura, via Pola 12/14, 20124 Milano, ovvero anche ai protocolli federati che hanno sede presso la Sede Territoriale Regionale (S.te.R.) di ogni provincia lombarda, nel rispetto della modulistica predisposta, come da allegato B).

Le domande di contributo integrativo devono pervenire contestualmente alla domanda di saldo del contributo statale.

Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede la data di arrivo attribuita con numero di protocollo o con il timbro di ricezione della stessa.

Nel caso in cui la domanda fosse inviata per posta fa fede il timbro postale che deve recare una data precedente o uguale a quella di scadenza.

### **6.2 Istruttoria della domanda di contributo**

L'istruttoria è effettuata dalla competente Struttura della Direzione Generale Agricoltura e si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande.

La richiesta di eventuale documentazione integrativa rispetto a quella prevista, fatta a mezzo raccomandata con A.R., sospende i termini di istruttoria sopra indicati.

Le integrazioni devono essere fornite entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa indicazione, pena la sospensione dell'istruttoria ed il mancato accoglimento della domanda.

### **6.3 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria e presentazione della richiesta di riesame**

In caso di mancato accoglimento, la competente Struttura organizzativa della D.G. Agricoltura comunica al richiedente l'esito negativo dell'istruttoria, inviando, entro 10 giorni dal termine della stessa, copia del verbale nonché le modalità di riesame.

Indipendentemente dalla possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente, entro 10 giorni continuativi dal ricevimento dell'esito dell'istruttoria, ha la facoltà, ai sensi della l. 241/90 e s. m. , di presentare alla competente struttura organizzativa della D.G. Agricoltura memorie scritte al fine di riesaminare la domanda e ridefinire la sua posizione.

Se le memorie scritte vengono presentate nei termini sopra definiti, la competente struttura organizzativa della D.G. Agricoltura è tenuta a riesaminare la documentazione relativa e ad esprimere un parere.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

#### **6.4 Comunicazione dell'esito del riesame**

La competente struttura organizzativa della D.G. Agricoltura comunica al ricorrente l'esito positivo/negativo del riesame entro 20 giorni dalla data di ricevimento della memoria.

#### **6.5 Documentazione a corredo della domanda di contributo**

Per accedere ai benefici previsti dalle presenti disposizioni attuative i Consorzi di difesa e organismi equiparati interessati devono corredare la domanda con la seguente documentazione:

1. prospetti elaborazione dati definitivi, relativi alle polizze agevolate stipulate per epizootie e fitopatie distinti per garanzia e tipologia di polizza con indicazione del numero dei capi assicurati, numero di piante assicurate, numero dei certificati prodotti, valore assicurato, premio complessivo pagato, spesa premi parametrata, contributo statale richiesto ;
2. riassunto dei ruoli esattoriali e prospetto delle somme riscosse con altre forme di esazione,
3. delibera del C.d.A. dell'ente sulla determinazione delle aliquote contributive a carico degli associati in relazione alle tipologie di polizza;
4. delibera del C.d.A. dell'ente sulla scelta delle modalità di esazione della quota premio a carico dei soci;
5. certificato antimafia
6. consuntivo della contabilità separata per le azioni di difesa
7. delibera del C.d.A. approvazione della contabilità separata;
8. relazione del C.d.A. illustrativa delle entrate e delle spese della contabilità separata;
9. relazione del collegio sindacale sul consuntivo della contabilità separata e sulle verifiche effettuate ai sensi del D.M. 30 agosto 2004 (G.U. n. 209 del 06/09/2004),
10. quietanze di pagamento dei premi assicurativi delle polizze agevolate stipulate per epizootie e fitopatie;
11. movimenti contabili del c/c della contabilità separata per le azioni di difesa da cui risulti il pagamento dei premi assicurativi.
12. elenco riepilogativo di dettaglio da cui si evincano esclusivamente i seguenti dati relativi alle polizze zootecniche e/o fitopatie:
  - i. generalità del socio assicurato (ragione sociale indirizzo p. iva ecc)
  - ii. tipologia dell'allevamento e/o impianto produttivo,

- iii. valore assicurato, e relativo n. capi assicurati,
- iv. n. certificato e compagnia assicuratrice, decorrenza della polizza
- v. costo totale della polizza, premio incassato e relativa data d'incasso,
- vi. totali generali.

## **7. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

La competente Unità Organizzativa provvede alla determinazione contributiva in base:

- alle richieste di cui al punto 6 e sulla scorta dei dati rilevati dalla documentazione di cui al punto 6.5;
- alle percentuali contributive decretate dal Mi.P.A.A.F. sulla spesa assicurativa dell'anno di riferimento;
- alle disponibilità finanziarie iscritte a bilancio.

Sulla base delle risultanze di cui sopra, la Regione provvede, con proprio atto, alla definizione e all'erogazione del riparto finanziario.

## **8. LIMITI E DIVIETI E CONDIZIONI**

- Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi.
- Gli aiuti non devono essere limitati ad un'unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie assicurative, né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita .
- .....
- L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 50% del costo dei premi assicurativi effettivamente versati a copertura delle perdite dovute a epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie e del 100% dei premi assicurativi effettivamente versati a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse;
- .....
- l'importo pagato dalla Regione per tramite dei Consorzi di Difesa e organismi assimilati deve essere usato solo per la compensazione dei premi assicurativi pagati dalle imprese agricole e deve risultare dalle scritture contabili;
- .....
- i reimpianti effettuati in violazione delle disposizioni fitosanitarie non danno diritto a contributo.
- Le somme erogate con gli aiuti previsti dal presente provvedimento non possono essere utilizzate per la copertura delle spese di funzionamento interne dei Consorzi di difesa ed organismi assimilati.

## **9. OBBLIGHI, CONTROLLI E SANZIONI**

Controllo a campione delle richieste di contributo pervenute, nella percentuale e con le modalità che la Regione riterrà opportuno.

L'inosservanza delle condizioni e degli impegni cui è subordinata la concessione degli aiuti, comporta la revoca dei benefici finanziari accordati.

L'impiego degli aiuti, in difformità o per scopi diversi da quanto previsto dai medesimi, comporta il recupero delle somme erogate.

## **10. MONITORAGGIO**

Il monitoraggio dell'applicazione del presente piano assicurativo verrà effettuato attraverso la rilevazione dei seguenti dati tecnico-economici:

- n. delle imprese agricole che usufruiscono del contributo regionale
- n. complessivo ( su base provinciale e regionale) dei capi assicurati in relazione al periodo di riferimento;
- ettari assicurati e relative specie e varietà culturali
- Valori assicurati.